



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>34</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>1 / 3 / 2013</u></p>	<p>Oggetto: CONTROVERSIA CIVILE GUASTAMACCHIA GIOVANNI LUIGI / COMUNE DI TRANI: REVOCA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 15/03/2012</p>
---	---

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 1 del mese di marzo, alle ore 9,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relatore l'assessore all'Ambiente Prof. De Simone.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta Comunale di Trani, con proprio provvedimento n.23 del 15.03.2012, che in questa sede viene integralmente richiamato, costituendone parte integrante, "promuoveva" lo schema di transazione con cui si definiva la controversia attualmente pendente tra il Comune di Trani ed il Sig. Giovanni Luigi Guastamacchia (anch'esso costituente parte integrante del presente provvedimento), demandando al Consiglio Comunale l'eventuale approvazione del citato schema, la cui definitiva efficacia veniva subordinata a tutte le decisioni che lo stesso Organo Consiliare avesse assunto in merito all'an, al quomodo, al quantum ed al quando, precisando altresì che "l'eventuale assenso manifestato sullo schema di transazione dal Sig. Guastamacchia non genererà nessun affidamento né ragione risarcitoria ove il Consiglio Comunale dovesse non approvare lo schema di transazione e/o modificarla in parte o in toto";

- sempre nel medesimo provvedimento n.23 del 15/03/2012 la Giunta Comunale di Trani demandava al Consiglio Comunale l'adozione di un provvedimento integrativo della deliberazione consiliare n.5 del 29/06/2011 (recante oggetto: Approvazione del piano di alienazione e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di previsione esercizio 2011) al fine di " chiarire" la destinazione ed il regime delle aree oggetto della transazione;

Vista la documentazione relativa alla fattispecie in oggetto ed in particolare agli atti del contenzioso ed i pareri degli avvocati Ernesto Pensato e Franco Gagliardi La Gala;

Vista la nota datata 04/07/2012 a firma del dott. Giovanni Guastamacchia (assunta al n.23767 del protocollo generale) riportante puntualizzazioni in merito allo schema di transazione;

Vista la nota prot. n.3 int. del 24/07/2012 a firma dell'Assessore all'Ambiente con la quale si formalizza il parere di revocare la delibera di G.C. n.23 del 15/03/2012;

Visto l'indirizzo politico favorevole alla revoca della delibera di G.C. n.23 del 15.03.2012 espresso dal Sindaco di Trani a margine della testè citata nota dell'Assessore all'Ambiente;

Viste le note del 21/01/2013 del Comitato Quartiere stadio, vista la nota di Legambiente del 27/3/2012, visto il decreto prot. n.18309 del 28/12/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di Bari che prescrive un vincolo di tutela dell'immobile che formano parte integrante del presente deliberato;

Ritenuto più corrispondente ai principi di legittimità e convenienza dell'azione amministrativa attendere l'esito del giudizio attualmente pendente davanti alla Corte di Cassazione, poiché ragioni di pubblico interesse inducono a non ritenere soddisfacente per il Comune di Trani lo schema di transazione " promosso" dalla precedente Giunta Comunale con la delibera di G.C. n .23 del 15/03/2012, sia per l'esiguità della somma che si andrebbe a incamerare, esiguità che rende opportuno comunque sostenere l'alea del giudizio, sia perché i vantaggi che deriverebbero al Comune dal definitivo riconoscimento della proprietà dell'area in oggetto rendono giustificabile l'alea suddetta, ragion per cui non si ritengono condivisibili le motivazioni poste a fondamento della delibera di Giunta Comunale n.23 del 15/03/2012;

Ritenuto quindi opportuno, sulla scorta delle motivazioni esposte, procedere alla revoca della delibera di Giunta Comunale n.23 del 15/03/2012, stabilendo che non si proceda a sottoporre al Consiglio Comunale alcuna deliberazione di approvazione definitiva della transazione, rimettendo quindi alla decisione della Suprema Corte di Cassazione la definizione del contenzioso con il Sig. Giovanni Guastamacchia;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000. n.267, e precisamente:

- che in data 12/2/2013 il Dirigente della 2ª Ripartizione dott. Pasquale Mazzone, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta. “ ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. **di dare atto** che la premessa sopra estesa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. **di revocare**, ad ogni effetto di legge e per le ragioni esposte in premessa, la delibera di Giunta Comunale n.23 del 15/03/2012;
3. **di dichiarare** con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l'immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000.

Abb. 1

Comitato di Quartiere Stadio "Alberolongo"
Via Di Vittorio, 47 - 76125 - Trani
www.quartierestadio.it; facebook: comitatoquartierestadiotrani
e-mail: quartierestadio@hotmail.it
Cell: 833935113

Prot. 410

CITTA' DI TRANI
24 GEN 2013
ARRIVO

Ill.mi

- Sindaco
- Assessore all'Ambiente
- Assessore ai Lavori Pubblici
- Assessore all'Urbanistica
- IV Commissione Consiliare
- VI Commissione
della Città di Trani
- Organi di stampa

Oggetto:
Villa Guastamacchia, il quartiere Stadio attende l'annullamento della delibera di Giunta
n° 23 del 15/03/2012

Son trascorsi oltre dieci mesi da quando la Giunta comunale di Trani, guidata dal sindaco Tarantini, votò a favore della transazione con gli eredi Guastamacchia, nella controversia legale in corso tra questi ultimi ed il Comune di Trani.

Come ben noto, tale decisione lasciò sgomenti i residenti del quartiere Stadio, i quali avevano espresso in modo inequivocabile, attraverso una raccolta di firme, la propria volontà che l'area verde di Villa Guastamacchia divenisse un giardino attrezzato ad uso e consumo della cittadinanza.

La Giunta Tarantini, invece, preferì adottare una soluzione tanto impopolare quanto di dubbia convenienza economica, volta a produrre un introito per le casse cittadine di soli 300.000 euro a fronte di un potenziale profitto ben più rilevante per gli acquirenti, ai quali potrebbe essere concesso di edificare su quella area un intero palazzo.

A distanza di oltre 10 mesi torniamo a chiedere all'attuale Amministrazione comunale di prendere posizione sulla vicenda, annullando la delibera della precedente Giunta ed effettuando il primo passo verso la realizzazione di un giardino pubblico.

Fondamentale, inoltre, sarà l'impegno della stessa Amministrazione a dare seguito alla richiesta rivolta nel novembre 2011 da Legambiente Trani alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari, di opposizione di vincolo su villa Guastamacchia, in modo tale da tutelare l'unico polmone verde del quartiere Stadio ed inibire l'interesse di chiechessia ad edificare. Riteniamo che questa sia l'unica strada percorribile per porre fine a questa controversa vicenda.

Trani, li 21/01/2013

Comitato di Quartiere Stadio "Alberolongo"

Il Presidente

Dr. Attilio Carbonara

A00 Comune di Trani - Entrata - Comune di Trani - Prot.n. 20130003993 - Trani (BT) - 24/01/2013 - 9.54

Trani, 27 Marzo 2012

Ill.mo **Soprintendente della**
Regione Puglia
P.zza Federico II di Svevia, 4 (Castello Svevo)
70100 – BARI

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
Regione Puglia
Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 Bari
tel. 39 0805281111
Email: dr-pug@beniculturali.it

Egr. Prof.ssa Angela Barbanente
Assessore Assetto del territorio - Urbanistica,
Edilizia residenziale pubblica Regione Puglia
E-mail: a.barbanente@regione.puglia.it
Via delle Magnolie Z.I., ex ENAIP - Modugno – Bari
e-mail: assessore.territorio@regione.puglia.it

Oggetto: Segnalazione di salvaguardia e richiesta vincolo sul bene immobile denominato 'Villa Guastamacchia' risalente al secolo XX.
Ubicazione: Via Annibale Maria di Francia - Trani (in Catasto Fg. 25/B p.lle 23-385-386-976-124-125-974-975-173-933). Proprietario: Comune di Trani

Premesso che la Legambiente ha inviato in data 14/11/2011 una richiesta di vincolo sul bene di proprietà comunale denominato "villa Guastamacchia";
- che lo stesso bene è minacciato da possibili imminenti edificazioni, che occulterebbero la villa di notevole pregio con pesante impatto visivo;
- che l'edificazione eliminerebbe parte del giardino retrostante di interesse storico e oggetto di studio da parte competenti specialisti nel campo della tutela dei beni storico-architettonici ;



LEGAMBIENTE
Circolo di Trani

- che buona parte dell'area annessa, purtroppo resa edificabile dal Pug, potrebbe essere ceduta in via transattiva a privati che realizzerebbero edifici senza alcun vincolo di inedificabilità o di rispetto di distanze dalla pregevole villa;

SI REITERA,

la richiesta di vincolo e si sollecitano gli organi in indirizzo ad attivare una efficace forma di tutela volta a preservare il bene suindicato.

Distinti saluti.

Avv. Pierluigi Colangelo
Presidente Circolo Legambiente Trani

LEGAMBIENTE
CIRCOLO DI TRANI
C.so M. R. Imbriani, 119/B
C.F. 92030660721

Allegati:

- copia dell'istanza con richiesta di vincolo del 14/11/201.



LEGAMBIENTE
Circolo di Trani

Trani, 14.11.2011

**Ill.mo Soprintendente della
Regione Puglia
P.zza Federico II di Svevia, 4 (Castello Svevo)
70100 – BARI**

**Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
Regione Puglia
Strada dei Dottula - Isolato 49
70122 Bari
tel. 39 0805281111
Email: dr-pug@beniculturali.it**

Oggetto: Segnalazione di salvaguardia e richiesta vincolo sul bene immobile denominato ‘Villa Guastamacchia’ risalente al secolo XX.

Ubicazione: Via Annibale Maria di Francia - Trani (in Catasto Fg. 25/B p.lle 23-385-386-976-124-125-974-975-173-933). Proprietario: Comune di Trani

In riferimento a quanto in oggetto ci pregiamo di proporre alla Sua cortese attenzione la necessità di salvaguardare detta villa, comprensivo di annesso giardino, vani accessori e muro di cinta, risalente ai primi anni del '900, per le motivazioni di seguito esposte.

L'immobile é situato in Trani alla via Annibale di Francia (ex via Corato). E' riportato in catasto urbano del Comune di Trani al foglio 25/B p.lle 23-385-386-976-124-125-974-975-173-933).

Attualmente l'immobile è di proprietà del Comune di Trani, anche se è in corso una controversia contro gli eredi Guastamacchia relativamente alla proprietà di parte del giardino, ricadente in area fabbricabile.

Dal libro scritto dall'Arch. Francesca Onesti intitolato “La campagna di Trani” edito dalla Regione Puglia – Crsec Trani, anno 1999 si legge a pag. 147:

“Simile alla villa Maggi come impianto, la villa Guastamacchia presenta un bellissimo fronte tripartito, con l'asse centrale enfatizzato dalle aperture ad arco a tutto sesto; il basamento, i contrafforti laterali, le cornici sono in pietra bocciardata, mentre il fondo è in tufo tinteggiato di



LEGAMBIENTE
Circolo di Trani

colore verdino. Di notevole pregio è il giardino privato, nella parte posteriore della villa, i cui viali sono adornati da statue di terracotta su pilastrini di pietra e da pergolati in ferro battuto. La villa Guastamacchia è oggi di proprietà comunale ed è diventata sede di un centro d'incontro per anziani. Il suo stato di conservazione è ottimo".

Alla puntuale descrizione dell'immobile occorre aggiungere che gli ambienti interni presentano volte con affreschi che purtroppo sono stati occultati da successivi strati di pitturazione e che andrebbero recuperati.

E' poi fondamentale precisare che il lotto in cui insiste la villa non solo non è stato inserito nell'atlante dei beni architettonici e archeologici vincolati dal Pug approvato nel 2009, ma addirittura sono state individuate due maglie entrambe edificabili, rispettivamente maglia Bs.ad/24 e Bs.ad/25 – zone residenziali di completamento speciale ad alta densità.

Poiché siamo fermamente convinti che l'immobile sia di notevole valore storico e architettonico, riteniamo che debba essere salvato da possibili interessi speculativi che, purtroppo anche in epoche recenti hanno minato gravemente il patrimonio storico della nostra città.

Per tutte le ragioni innanzi esposte, il sottoscritto Avv. Pierluigi Colangelo, presidente del Circolo di Trani della LEGAMBIENTE, nell'evidenziare che la LEGAMBIENTE è un'associazione portatrice di interessi diffusi,

CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma voglia adottare lo strumento del “*vincolo storico-architettonico*”, così come previsto dal D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 art. 10 comma 3 lettere a) ed e) e, in ogni modo, predisporre tutti gli strumenti messi a disposizione della vigente legislazione, al fine di salvaguardare il “bene” in oggetto comprensivo dell'intera area esterna di pertinenza, dei vani accessori e del muro perimetrale. Tutto ciò nell'interesse della collettività che ben può contemperarsi con il diritto della proprietà. Si evidenzia e ribadisce che, poiché il Pug approvato ha inserito l'area in questione tra le aree edificabili ad alta densità senza apporre nessun tipo di vincolo, così come richiede il pregio del sito, esiste il pericolo concreto che l'immobile venga interamente distrutto per fare posto ad edifici da adibire ad uffici e abitazioni, offuscando la bellezza del sito occultandolo alla vista dei cittadini tranesi e non, pertanto, si richiede una **procedura di massima urgenza.**

Certi che quanto sopra esposto sarà oggetto della Sua attenzione, restiamo in attesa delle Sue determinazioni in merito, che potranno essere comunicate all'indirizzo riportato in calce.

Distinti saluti


Avv. Pierluigi Colangelo
Presidente del Circolo di Trani

FOTO AEREA VILLA GUASTAMACCHIA - TRANI





Comune di Trani



Straccio di mappa "Mappa Catastrale 30-08-2010" estratto da <http://www.laborini-iztran.it>

Sistema di proiezione: UTM 33 Nord, ellissoide WGS84
Coordinate vertice inferiore sinistro: E = 676800, N = 4268450
Coordinate vertice superiore destro: E = 677100, N = 4268600

Scala 1:1000

18 aprile 2011, 16:41

Sistema Informativo Territoriale "Trani on Line"
Terminologia Simbolica: [Estr. Mod. 1992](#) - [Legge Regionale 1997/13](#)



6.04.2 – Zona residenziale di completamento speciale ad alta densità (Bs.ad)

Parametri urbanistico-edilizi:

6.04.2.1- Edilizia residenziale

- a- Area minima di intervento da sottoporre a PUE:
St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici per le UP pertinenti da cedere al Comune;
- b- Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 2,00$ mc per mq di St più il volume realizzabile come standard (Vst);
- c- Aree per urbanizzazione secondaria, Aus = > 18 mq ogni 100 mc del volume previsto (Vr) più il 10% St;
- d- Aree per urbanizzazione primaria Aup= da individuare in sede di PUE;
- e. Area fondiaria di intervento: $A_{fi} = St - (Aus + Aup)$;
- f. Altezza dei fabbricati = senza limiti altezza, da definire in sede di Pue;
- g. Sup. permeabile = min 30 % Sf se non definita dall'art.6.11 delle presenti NTA;
- h. Lunghezza dei fronti ≤ 45 ml (non sono consentiti arretramenti o avanzamenti dei fronti, mantenendo le stesse altezze se non nel limite di Hmax pari a 6 ml);
- i- Distanza dai confini = $> 1/2$ dell'altezza del fabbricato; $> 5,00$ m;
- l- Distanza fra fabbricati nel lotto = $>$ altezza del fabbricato più alto; $> 12,00$ m.
- m- Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n.1444, o secondo allineamenti esistenti.
- n- Con accordo dei lottizzanti e/o dei proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale. (Oss.61)

6.04.2.1 bis – Zona residenziale di completamento sul confine ferroviario (Coss/1,2,3)

Le maglie di zona residenziale Coss/1, 2, 3 tra la sede ferroviaria ed il prolungamento di via Borsellino, con indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 0,20$ mc/mq, sono rispettivamente comprese nei comparti Cp/15, Cp/14, Cp/9 . (Oss.46)

6.04.2.2- Edilizia non residenziale

- a- Area totale minima di intervento da sottoporre a PUE:
St, superficie territoriale = intera maglia, più semisede superfici UP pertinenti da cedere al Comune
- b- Indice di fabbricabilità territoriale $I_{ft} \leq 2,00$ mc per mq di St
più il volume realizzabile come standard (Vst)
- c- Aree per urbanizz. secondaria: Aus ≥ 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici, più 10% St;
- d- Aree per urbanizzazione primaria: Aup = da individuare in sede di PUE;
- e. Sup. permeabile = min 30 % Sf se non definita dall'art.6.11 delle presenti NTA;
- f. Altezza dei fabbricati = senza limiti di altezza, da definire in sede di Pue;
- g. Lunghezza dei fronti ≤ 45 ml;
- h- Distanza dai confini = $> 1/2$ altezza del fabbricato.
- i- Distanza fra fabbricati nel lotto = $>$ altezza del fabbricato più alto; $> 12,00$ m.
- l- Distanza dalla viabilità pubblica secondo DM n.1444, o secondo allineamenti esistenti.
- m- Con accordo tra i lottizzanti e/o i proprietari delle aree di comparti confinanti, il limite tra gli stessi può essere traslato in sede di formazione dei PUE; nella definizione del limite devono essere rispettati i perimetri di piani urbanistici esecutivi già adottati dal Consiglio Comunale. (Oss.61)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le
province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia
Bari

Al sig. Sindaco
del Comune di
76125 TRANI (BT)

Ufficio Alessi Notificazioni

Risposta al Foglio del ...

OGGETTO: COMUNE DI TRANI (BT) – Villa Guastamacchia (Foglio 25 part. lle 173-933) Prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.lgs 22 gennaio 2004, n° 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002, n°137" Notifica DDR 20/12/2012


Si invita la S.V. a voler disporre, tramite il messo comunale, la notifica della allegata Dichiarazione dell'interesse culturale riconosciuto con DDR 20/12/2012. Tale richiesta è intesa a dare conoscenza formale dell'assoggettamento a vincolo di tutela dell'immobile in oggetto, al fine di consentire a codesta Amministrazione di adottare, da ora e per il futuro, le risoluzioni più idonee per la tutela del bene vincolato in sede di approvazione della normativa urbanistica, di specifica competenza comunale.

Delle due copie della suddetta Dichiarazione, una dovrà essere custodita presso codesto Comune mentre l'altro esemplare, munito degli estremi di notifica e del timbro comunale, dovrà essere restituito con cortese urgenza alla Scrivente per gli ulteriori adempimenti ad essa demandati.

Responsabile del procedimento
Maria Luisa Grella
tel. 0805286299
e-mail marialuisa.grella@beniculturali.it

per il Soprintendente
arch. Salvatore Buonomo
l'architetto delegato Emilia Pellegrino

Il funzionario istruttore
Geom.



03 GEN 2013



Castello Svevo-Piazza Federico II - 70122 BARI
Tel. 080 5286111 fax 080 52455401, mail: sbap-ba@beniculturali.it
Site web: www.sbap-ba.beniculturali.it
Posta elettronica certificata (PEC): mbac-sbap-ba@pec.beniculturali.it
Ufficio Relazioni con il pubblico - tel. 080 5286260 - 262



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, recante "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 22/1/2004, n. 42 in relazione ai beni culturali";
VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.lgs. N. 42/04, in relazione ai beni culturali";
VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali" come modificato dal D.P.R. del 2.7.2009 n. 91;
VISTO l'incarico attribuito al dr. Gregorio ANGELINI di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con D.P.C.M. del 03.08.2012;
VISTA la nota prot. n. 12629 del 5/9/2012 con la quale la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia ha proposto a questa Direzione regionale l'adozione del provvedimento di tutela vincolistica ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 42/04 e s.m.i. dell'immobile appresso descritto;
VISTA la nota prot. 12627 del 5/9/2012 con la quale è stato comunicato l'avvio del relativo procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che l'immobile denominato "Villa Guastamacchia" sito nel Comune di Trani (BT), distinto in Catasto al foglio 25 p.lle 976, 975, 974, 125, 124, 385, 123, 386, è stato dichiarato d'importante interesse culturale con D.D.R. 10/12/2012;
VISTE le osservazioni presentate dall'avente diritto aventi ad oggetto l'insussistenza di qualsiasi interesse sulle aree interessate al presente procedimento di vincolo ex art. 45 D.lgs 42/04.
CONSIDERATO altresì che la Soprintendenza ha contestato quanto richiesto dall'avente diritto evidenziando che le prescrizioni di tutela indiretta sui detti suoli dipendono dall'esistenza del bene (villa Guastamacchia) che si intende salvaguardare al fine di evitare che ne sia danneggiata l'integrità architettonica e le condizioni di prospettiva e luce.
RITENUTO che ai fini della salvaguardia, dell'integrità di detto complesso architettonico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro, è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili segnati in catasto al Fg. 25 p.lle 173 - 933 del Comune di Trani, come risulta dall'unità planimetria catastale, e per i motivi più ampiamente illustrati nella relazione storico - artistica allegata;
VISTO il parere del competente Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 233/2007, come modificato dal D.P.R. del 2.7.2009 n. 91, espresso in data 29/11/2012;
VISTO l'art. 45 del D.lgs. 42/04;

DECRETA

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nei confronti degli immobili richiamati nelle premesse del presente provvedimento, sono dettate le seguenti prescrizioni:





Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia

- 1). Sulla particella 933 e sulla porzione della particella 173 individuata nella fascia limitrofa alla particella 933 per una larghezza di mt. 18,00 come indicato nella planimetria allegata, è consentita l'edificazione di nuovi volumi purché abbiano un'altezza massima, fuori terra non superiore a mt. 6,50 compresi gli eventuali volumi tecnici;
- 2). Sulla porzione restante della particella 173, è consentita la sola edificazione, una tantum, di nuovi volumi d'altezza massima fuori terra non superiore a mt. 3,00 con superficie coperta non superiore a mq. 30,00;
- 3). Per qualsiasi intervento da eseguire sulle aree oggetto del presente provvedimento, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Trani (BT), ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i.

A cura della competente Soprintendenza il provvedimento verrà, quindi, trascritto presso l'Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare - ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea - ovvero ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Puglia, competente per il territorio, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, concernente "Attuazione dell'art. 44 della legge 18/6/2009, n. 69 recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica del presente atto.

Bari, li 20 DIC. 2012

Prot. 12635

IL DIRETTORE REGIONALE

(dr. Gregorio ANGELO)



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° h75 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

: 5 APR 2013

è affissa all'albo Pretorio dal 21 MAR. 2013 ai _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

21 MAR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

21 MAR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

21 MAR. 2013



Il Funzionario delegato

ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta